

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 202

12 luglio 2013

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE POLLASTRI

NORME PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE A FINI TURISTICI DELL'ENOGASTRONOMIA EMILIANO-ROMAGNOLA

Oggetto assembleare n. 4257

Relazione

L'Emilia-Romagna, tra gli altri aspetti che la caratterizzano, è, innanzitutto, "terra della buona tavola" e ha fatto dell'enogastronomia un marchio riconoscibile in tutto il mondo, nonché una fiorente industria costituita da decine di imprese, agricole e artigiane, di dimensioni medio-piccole, ma talora anche importanti.

L'enogastronomia è nondimeno uno strumento di promozione turistica che consente di valorizzare l'intero territorio regionale, giacché, com'è noto, i sapori sono strettamente connessi al luogo in cui sono prodotti, in un legame inscindibile in cui paesaggio, tradizioni, società, bellezze artistiche, gusto fanno un tutt'uno, contribuendo a creare un'immagine, un'emozione, che caratterizzano ciascuna terra.

La nostra Regione vanta una lunga serie di alimenti dotati di marchi di vario tipo (dalle denominazioni comunali a quelle regionali ed europee), che certificano il valore di questi alimenti nella cucina e nella storia locale, ma anche l'eccellenza delle filiere di produzione.

Lo stesso dicasi dei vini, che hanno beneficiato di una costante innovazione nel segno della qualità, permettendo ai nostri viticoltori successi e riconoscimenti anche a livello mondiale, nonché all'Emilia-Romagna di diventare, con quasi 60.000 ettari di vigneti, la terza Regione italiana per volume di vino prodotto.

Oggi, a seguito della riforma delle certificazioni europee, l'Emilia-Romagna vanta un numero di prodotti con marchio di tutto rispetto: 38 DOP (20 vini e 18 alimenti) e 24 IGT (9 vini e 15 alimenti).

Tutto questo enorme potenziale rischia, però, di rimanere sottoutilizzato per la frammentazione esistente tra soggetti pubblici, privati e misti che si occupano di promozione (Enti Locali, Consorzi, Strade dei Sapori, Enoteca, APT, Associazioni di vario genere come "Città del vino", ecc.).

La parcellizzazione, già di per sé negativa, rischia di generare numerose piccole iniziative, prive dell'adeguata dotazione di risorse umane ed economiche, in un momento in cui la crisi colpisce i privati e la competizione del mercato comporta costi molto alti. In questo clima la partecipazione dei privati deve essere incentivata non solo per compartecipare alle spese di promozione, ma anche per valorizzarne il contributo di idee e proposte.

Questo rischio, d'altra parte, era ben presente anche al

Legislature Regionale che, non a caso, con la L.R. n. 46/93 aveva creato l'Enoteca Regionale quale strumento di coordinamento. La pratica di questi anni ha dimostrato che questo Ente, com'è nella sua natura, svolge una preziosa attività, che rimane, però, legata unicamente ai vini ed è orientata prevalentemente all'aspetto agricolo, ossia alla promo-commercializzazione, rispetto a quello meramente turistico.

Inoltre la confusione di ruoli che permane tra i due Servizi Regionali a cui è in capo la materia, notamente l'Agricoltura ed il Turismo, e che le norme non contribuiscono a dipanare, fa sì che, sull'enogastronomia, si muovano in modo indipendente e scoordinato, con la conseguenza, ormai non più accettabile, di sprecare risorse ed energie, con un evidente mancato ritorno economico generale per le aziende agricole, artigianali, della ristorazione e dell'accoglienza.

A ciò si deve aggiungere il proliferare di iniziative di vario tipo che spesso faticano, o, spesso, non hanno occasione di dialogare tra loro, vanificando anche gli interventi pubblici più validi.

Questo problema esisteva anche a livello nazionale, a tal fine l'ex Ministro del Turismo On. Michela Vittoria Brambilla ha dato vita, nel 2009, alla "Commissione per la promozione e la valorizzazione del turismo enogastronomico", nata all'interno del Comitato per le strategie e lo sviluppo dei prodotti turistici italiani volto alla destagionalizzazione e istituita presso il Ministero. Essa è composta da giornalisti, cuochi, docenti, rappresentanti di categoria, esponenti delle Istituzioni e delle Strade, con una

comprovata esperienza nel campo.

Sulla scorta di questo esempio virtuoso il presente Progetto di Legge propone la creazione, a livello Regionale, di una Consulta che funga da coordinamento tra tutti gli attori sopra citati, definendo compiti amministrativi chiari anche alle strutture regionali.

La sfida, certo ambiziosa, è di sviluppare tutte le potenzialità per attirare ogni anno migliaia di nuovi turisti in Emilia-Romagna.

La struttura dell'articolo:

L'Art. 1 riguarda l'oggetto della legge e la definizione dei prodotti enogastronomici regionali.

L'Art. 2 enumera le finalità della legge, connesse alla valorizzazione del patrimonio enogastronomico ed al coordinamento dei soggetti che vi fan riferimento.

L'Art. 3 istituisce la "Consulta Emiliano-Romagnola del Turismo Enogastronomico", ne definisce la composizione e le modalità di nomina.

L'Art. 4 elenca le attività della Consulta.

L'Art. 5 stabilisce le procedure di decadenza, sostituzione, prorogatio ed incompatibilità.

L'Art. 6 riguarda alcuni aspetti del funzionamento della Consulta.

L'Art. 7 stabilisce la gratuità delle cariche ed il diritto ad un rimborso spese.

L'Art. 8 definisce le funzioni amministrative.

PROGETTO DI LEGGE**Art. 1***Oggetto e definizioni*

1. La Regione Emilia-Romagna favorisce la conoscenza, la valorizzazione e lo sfruttamento a fini turistici dell'enogastronomia emiliano-romagnola.
2. Con enogastronomia emiliano-romagnola si intende l'insieme dei prodotti naturali, dei cibi e delle bevande tipici della storia e della cultura gastronomica regionale, prodotti in loco, utilizzando tecniche e materie prime locali.

Art. 2*Finalità*

1. In accordo con quanto stabilito dall'art. 1 c. 1 le finalità della presente legge sono:
 - a) Favorire la presa di coscienza collettiva della quantità e della qualità del patrimonio enogastronomico emiliano-romagnolo;
 - b) Sostenere le iniziative dirette alla valorizzazione e conoscenza, a livello nazionale ed internazionale, dei prodotti tipici locali, dei luoghi di cui sono originari e delle feste che vi fanno riferimento;
 - c) Sostenere le azioni promozionali da parte di Associazioni, Enti ed Istituzioni che si occupano di enogastronomia ("Strade dei vini e dei sapori", Città del vino, Enoteca Regionale, ecc.);
 - d) Favorire la salvaguardia della tradizione enogastronomica locale, in particolare salvando dall'estinzione i prodotti e le lavorazioni più a rischio;
 - e) Incoraggiare la tutela delle peculiarità paesaggistiche, dell'ambiente e delle emergenze culturali inerenti le zone di origine dei prodotti tipici;
 - f) Avvantaggiare l'accrescimento di appetibilità e presenza turistica nella nostra Regione, in particolare puntando alla destagionalizzazione;
 - g) Promuovere il coordinamento delle Istituzioni, dei soggetti pubblici e privati che si occupano di enogastronomia, delle categorie economiche, del sistema scolastico ed universitario regionale e la collaborazione attiva con essi;
 - h) Incentivare la razionalizzazione e la varietà dell'offerta e la creazione di iniziative e network enogastronomici di vasta portata.

Art. 3*Consulta Emiliano-Romagnola del Turismo Enogastronomico - CERTE*

1. La Regione, al fine di attuare le finalità della presente Legge, istituisce la Consulta Emiliano-Romagnola del Turismo Enogastronomico (CERTE).
2. La Consulta è organo di iniziativa della Giunta Regionale con funzioni consultive, di mediazione e partecipazione.
3. Essa è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale all'inizio di ogni Legislatura e dura in carica fino alla scadenza della stessa.
4. Fanno parte della Consulta:
 - a) L'Assessore al Turismo;
 - b) L'Assessore all'Agricoltura;
 - c) I Responsabili dei Servizi Agricoltura e Turismo o loro delegati;
 - d) Il Presidente dell'Enoteca Regionale di Dozza, istituita ai

sensi della L.R. 46/93;

- e) Cinque rappresentanti delle Strade dei Vini e dei Sapori dell'Emilia-Romagna;
- f) Un rappresentante delle Unioni di Prodotto;
- g) Il Presidente regionale dell'Associazione "Città del Vino";
- h) Tre rappresentanti delle Associazioni che si occupano di promozione dell'enogastronomia rappresentate a livello almeno provinciale;
- i) I Presidenti dei Consorzi dei Vini dell'Emilia-Romagna;
- j) Tre rappresentanti di Associazioni di produttori;
- k) Un rappresentante dell'Associazione "Amici dell'Università di Scienze Gastronomiche" di Colorno e Pollenzo cui la Regione partecipa ai sensi della L.R. n. 27/03;
- l) Tre rappresentanti delle Facoltà di Agraria delle Università aventi sedi nel territorio regionale;
- m) Tre rappresentanti delle categorie dell'agricoltura, del commercio e del turismo;
- n) Il Presidente dell'UNPLI Regionale o suo delegato;
- o) Il Presidente di APT o suo delegato.

5. Il Presidente della Consulta è nominato dalla Giunta Regionale su indicazione degli Assessori al Turismo e all'Agricoltura entro tre mesi dall'inizio di ogni legislatura.

6. Le designazioni dei membri della Consulta da parte dei soggetti interessati devono avvenire entro sessanta giorni dalla richiesta.

7. Il Presidente della Consulta può invitare ai lavori della Consulta stessa rappresentanti di Enti, associazioni ed organismi, nonché esperti o consulenti per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. I soggetti invitati non hanno diritto di voto.

8. Alle riunioni della Consulta partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Commissione Assembleare V – Turismo, Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport, il quale ha l'obbligo di riferire alla Commissione stessa almeno a cadenza semestrale.

Art. 4*Compiti e funzioni della Consulta*

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 la CERTE svolge le seguenti attività:
 - a) Incentiva il conseguimento di marchi e denominazioni quali strumenti per certificare la qualità e la tipicità dei prodotti;
 - b) Mappa il territorio emiliano-romagnolo, censendo e monitorando le tipicità enogastronomiche, valorizzandole e comunicandole;
 - c) Intercetta eventi legati alle eccellenze enogastronomiche che meritino appoggio e valorizzazione;
 - d) Sviluppa gli strumenti di promozione, informazione e commercializzazione informatica, i social network, un portale della CERTE con, in rete, tutte le realtà che ne fan parte;
 - e) Promuove ed organizza incontri, convegni, tavole rotonde, workshop e studi sui prodotti tipici, la loro fruizione e la promozione turistica del territorio d'origine;
 - f) Partecipa, direttamente o indirettamente, con stand specifici dedicati alle proposte del turismo enogastronomico, a fiere di settore a livello regionale, nazionale ed internazionale;
 - g) Promuove la realizzazione di cartografia, cartellonistica e materiale informativo omogeneo nelle veste grafica e nei contenuti;
 - h) Programma, in collaborazione con privati, Enti Locali, Università, istituzioni scolastiche, Enti di formazione, Associazioni, incontri e momenti di formazione diretti a singoli, gruppi

ed operatori;

- i) Crea una rete tra gli operatori privati, i soggetti pubblici, le Associazioni, gli Enti e le Istituzioni oggetto della presente legge;
- j) Cura la tenuta dell'elenco dei soggetti, pubblici e privati, che si occupano di enogastronomia almeno a livello provinciale;
- k) Presenta ogni anno una relazione sulle attività svolte.

Art. 5

Decadenza, sostituzione, prorogatio, incompatibilità

1. I componenti della Consulta decadono con il venire meno del mandato di rappresentanza tra gli stessi e gli enti, associazioni ed organizzazioni che li hanno designati.
2. Il Presidente della Consulta dichiara la decadenza dei Consulitori nel caso di tre assenze consecutive ingiustificate alle riunioni della Consulta, ed avvia le procedure di sostituzione tramite nuova designazione da parte del soggetto o dei soggetti interessati per la successiva nomina da parte del Presidente della Giunta regionale.
3. Qualora, per qualunque motivo, un componente della Consulta cessa dal proprio incarico prima della scadenza indicata dall'art. 3 c. 3, il Presidente della Consulta lo comunica immediatamente al Presidente dell'organo che lo ha eletto, affinché provveda nei sessanta giorni successivi alla nuova nomina.
4. Le funzioni della Consulta cessano all'atto dell'insediamento della nuova Consulta.

5. Ai componenti la Consulta si applicano le stesse norme d'incompatibilità previste per l'elezione a Consigliere Regionale.

Art. 6

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta può costituire al proprio interno commissioni o gruppi di lavoro per l'esame di specifici problemi e per lo svolgimento di indagini e ricerche.
2. La Consulta si riunisce a cadenza trimestrale o qualora richiesto da uno degli Assessori di riferimento, dal Presidente o dalla maggioranza dei suoi componenti.

Art. 7

Gratuità delle cariche e rimborsi

1. La partecipazione alla Consulta avviene a titolo gratuito.
2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta è dovuto, per ogni seduta, un rimborso chilometrico come da norme di legge, salvo che la trasferta sia pagata dall'Ente/Associazione di appartenenza.

Art. 8

Funzioni amministrative

1. Le funzioni di segreteria della Consulta, così come tutte le funzioni amministrative relative al suo funzionamento sono svolte dal Servizio Commercio, Turismo e Qualità delle aree turistiche.